# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2881**

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di accordi territoriali per il collocamento mirato delle persone con disabilità

*Presentata il 15 aprile 2026*

ONOREVOLI DEPUTATI ! – La presente proposta di legge interviene nell'ambito delle politiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con l'obiettivo di rafforzare il raccordo tra il sistema educativo, quello formativo e il sistema del collocamento mirato, al fine di garantire una più effettiva continuità nel passaggio dalla scuola al mercato del lavoro. Tale passaggio rappresenta, per molti giovani con disabilità e per le loro famiglie, un vero e proprio « baratro inclusivo », in cui il venir meno del contesto scolastico rischia di determinare un'interruzione del percorso di inclusione e una significativa difficoltà di accesso al mercato del lavoro, con conseguente compromissione del diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

L'ordinamento italiano dispone di un sistema avanzato di inclusione scolastica, riconosciuto a livello internazionale per il suo approccio integrato e per la centralità attribuita alla partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità scolastica. Diversamente, il sistema del collocamento mirato disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, continua a evidenziare criticità strutturali, come attestato dalle relazioni periodiche al Parlamento sullo stato di attuazione della medesima legge. Permangono, infatti, tempi prolungati di permanenza nelle liste del collocamento mirato e uno scostamento significativo tra gli obblighi di assunzione e gli inserimenti effettivamente realizzati, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Ulteriori difficoltà sono riconducibili alla mancata piena operatività della Banca dati del collocamento mirato prevista dall'articolo 9, comma 6-*bis*, della legge n. 68 del

1999, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che avrebbe dovuto consentire un monitoraggio più puntuale e disaggregato dei percorsi di inserimento anche in relazione all'età e alle tipologie di disabilità.

Il citato decreto legislativo n. 151 del 2015, al capo I, prevede interventi di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e, in particolare, all'articolo 1 dispone la definizione di linee guida in materia di collocamento mirato, poi adottate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 marzo 2022, n. 43.

Tuttavia, la formulazione vigente dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 151 del 2015, nel prevedere la promozione di accordi territoriali finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, non contempla espressamente il coinvolgimento degli uffici scolastici territoriali, delle università, degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) e dei centri di formazione professionale. Tale lacuna limita la possibilità di costruire una rete effettivamente integrata tra i percorsi educativi, quelli formativi e il sistema produttivo, proprio nella fase di transizione verso il lavoro.

La recente riforma introdotta con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ha attribuito centralità al « progetto di vita », fondato su un approccio bio-psico-sociale coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, valorizzando strumenti personalizzati volti a garantire autonomia, inclusione sociale e vita indipendente. Affinché tale progetto trovi concreta attuazione anche nella fase di accesso al mercato del lavoro, appare necessario rafforzare il raccordo tra istituzioni scolastiche, universitarie, ITS *Academy*, centri di formazione e sistema del collocamento mirato.

La presente proposta di legge si compone di un unico articolo.

L'articolo 1 interviene in modo puntuale sull'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 151 del 2015 sostituendone il testo al fine di includere espressamente, tra i soggetti con cui promuovere accordi territoriali per favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, gli uffici scolastici territoriali, le università, gli ITS *Academy*, i centri di formazione professionale, insieme alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle cooperative sociali, alle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari e agli altri enti del Terzo settore operanti nell'ambito dell'inclusione lavorativa.

L'obiettivo è quello di favorire una continuità effettiva del percorso inclusivo e prevenire l'interruzione del progetto di vita delle persone con disabilità.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una modifica ordinamentale volta ad ampliare il novero dei soggetti che possono essere coinvolti nella stipula di accordi territoriali nell'ambito del collocamento mirato.

# PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CNEL

—

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* promozione di accordi territoriali con gli uffici scolastici territoriali, le università, gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i centri di formazione professionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del Terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ».



*19PDL0191650*